

Olidata S.p.A.

Relazione della società di revisione indipendente sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 ai sensi degli artt. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e 10 del Regolamento (UE) n. 537 del 16 aprile 2014

Relazione della società di revisione indipendente ai sensi degli artt. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e 10 del Regolamento (UE) n. 537 del 16 aprile 2014

Agli azionisti di
Olidata S.p.A.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio consolidato

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato della Gruppo Olidata (il “Gruppo”), costituito dalla situazione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2020, dal conto economico, dal conto economico complessivo, dalla movimentazione del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalle note illustrative al bilancio che includono anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati.

Non esprimiamo un giudizio sul bilancio consolidato del Gruppo Olidata al 31 dicembre 2020 a causa degli effetti connessi alle incertezze descritte nel paragrafo *Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio* della presente relazione.

Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

(i) Compromissione dell’indipendenza del revisore

Come indicato al paragrafo “Fatti rilevanti intervenuti successivamente alla data del 31/12/2020 e prima dell’approvazione del Progetto di Bilancio” delle note esplicative del bilancio d’esercizio della Capogruppo e come indicato al paragrafo “Eventi successivi alla data di chiusura dell’esercizio” della Relazione sulla Gestione della società consolidata Italdata S.p.A., abbiamo comunicato alla Capogruppo ed alla consolidata Italdata S.p.A., rispettivamente in data 22 marzo 2021 ed in data 23 marzo 2021, le dimissioni dall’incarico di revisione legale ai sensi del combinato disposto dell’articolo 13, comma 4, DLgs n° 39/2010 e degli articoli 5 e 6 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 261/2012, ravvedendo la sussistenza dei presupposti descritti al comma 1, lettere d) ed f), ed al comma 2 dell’articolo 5 del DM n° 261/2012.

In particolare, abbiamo ritenuto compromesso il requisito dell’indipendenza del revisore legale dei conti, così come previsto dagli articoli 10 e 17 del DLgs n° 39/2010 e specificato dal Principio di Revisione ISA Italia 220, in quanto la mancata corresponsione degli onorari relativi ai servizi professionali resi e l’attuale posizione di primaria creditrice della Capogruppo costituiscono un’obiettiva compromissione dei concetti di indipendenza e conseguentemente dell’obiettività del revisore, tale da impedire una corretta prosecuzione dell’incarico di revisione legale in conformità alla normativa di riferimento.

(ii) Ulteriori elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

Segnaliamo i principali eventi, circostanze e limitazioni che indicano l’esistenza di una significativa incertezza sulla capacità del Gruppo di operare secondo il presupposto della continuità aziendale:

- alla data della presente relazione, il prolungarsi delle trattative della Capogruppo per reperire nuovi investitori non ha consentito di perfezionare, negli originari termini, alcuni pagamenti derivanti dal Piano ex art. 67 L.F. sottoscritto dalla società nel 2017. Per tale ragione, l’originale Piano ha recepito una corrispondente parziale “proroga” nelle sue linee attuative. A tal proposito si rileva che, nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 è ancora iscritto il debito commerciale nei confronti di Poste Italiane S.p.A. ricompreso nell’ambito del Piano di risanamento ex art. 67, C.3, lettera D) R.D. n. 267/1942,

- oggetto di una complessa trattativa con la controparte in merito alla definizione delle condizioni di saldo e stralcio del debito originario, pari a circa euro 5 milioni. In data 26 giugno 2019 la Capogruppo ha ricevuto dai legali di Poste Italiane S.p.A. formale comunicazione di recesso dall'originario accordo e la conseguente richiesta di pagamento dell'intero importo, oltre interessi legali e moratori e spese legali liquidate dal Tribunale. Nonostante la Capogruppo si sia attivata per riallacciare l'interlocuzione con i legali di controparte al fine di ristabilire l'originario accordo, quest'ultimo alla data della presente relazione non risulta ancora definito. I debiti commerciali scaduti ammontano ad Euro 1.150 migliaia mentre il debito residuo scaduto verso i creditori del Piano, con cui la Capogruppo ha stipulato nel 2017 accordi di stralcio ex art. 67 L.F., è pari a euro 561 migliaia.

In data 3 luglio 2019 la Capogruppo ha ricevuto un avviso di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, relativo all'omesso versamento dell'Iva del quarto trimestre del 2018, per un totale di Euro 570 migliaia comprensivo di sanzioni ed interessi. La Capogruppo ha tempestivamente richiesto la rateazione di tale importo che è stata positivamente accolta dall'ente impositore con il pagamento della prima rata previsto nel mese di settembre 2019. Alla data della presente relazione, a causa delle limitate risorse finanziarie disponibili, la Capogruppo risulta ancora insolvente per tutte le rate scadute.

A causa delle limitate risorse finanziarie disponibili, la Capogruppo, si trova in un grave stato di tensione finanziaria che ha determinato la notifica di diversi decreti ingiuntivi e alla notifica, in data 12 aprile 2021, dell'istanza di fallimento presentata dal dimissionario Collegio Sindacale.

Al fine di reperire le risorse finanziarie per far fronte ai pagamenti previsti, in data 30 novembre 2020 gli Amministratori della Capogruppo hanno proceduto ad approvare un nuovo piano industriale nell'ottica di prevedere l'ingresso diretto nel proprio capitale di un nuovo investitore industriale. Tale investitore ha sottoscritto Lettere di Intento (LOI) che contemplan condizioni sospensive legate al reperimento di nuovi capitali finalizzati al rafforzamento patrimoniale della società al fine di permettere l'applicazione delle linee strategiche presentate ed approvate dagli Amministratori della Capogruppo. Sulla base di tali ragioni, gli stessi Amministratori della Capogruppo hanno ritenuto di redigere il bilancio consolidato secondo il presupposto della continuità aziendale ritenuto valido sulla base della possibile attuazione del nuovo piano industriale e del contestuale ingresso nel capitale della Capogruppo di un nuovo investitore. Le condizioni sospensive sopra descritte contenute nelle LOI e l'istanza di Fallimento presentata dal Collegio Sindacale della Capogruppo, nonché il grave stato di tensione finanziaria in cui la società versa, costituiscono un'incertezza circa il buon esito dello stesso piano industriale e sull'efficacia dell'accordo con il soggetto investitore, rappresentando pertanto una limitazione del presupposto continuità aziendale della Capogruppo.

- Si rileva che il portafoglio marchi della Capogruppo, iscritto in bilancio per un valore pari ad euro 4.373 migliaia, è stato oggetto di impairment test e non sono risultate riduzioni di valore dell'asset immateriale. Tuttavia, il valore d'uso considerato nell'impairment test si basa su risultati economici prospettici che, a causa delle condizioni sospensive sopra descritte contenute nelle LOI e dell'attuale situazione di tensione finanziaria della Capogruppo, presentano un elevato grado di aleatorietà e, dunque, pongono forti dubbi circa l'effettivo valore recuperabile dell'asset in oggetto;
- il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 riporta un credito d'imposta, pari ad euro 560 migliaia, afferente alle attività di ricerca e sviluppo poste in essere dalla Capogruppo negli esercizi 2015 e 2016. I costi di ricerca e sviluppo che hanno dato origine al credito, seppur corredati da apposita documentazione contabile, non risultano attestati dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale come prescritto dalle disposizioni normative all'epoca in vigore. Tale elemento costituisce un'incertezza circa l'effettiva recuperabilità del credito d'imposta;
- alla data della presente relazione non sono pervenute risposte alle richieste di conferma saldi e informazioni da parte di n. 4 consulenti legali, n. 4 enti assicurativi, n. 6 istituti di credito, n. 2 consulente del lavoro e n. 3 consulente fiscale con i quali il Gruppo intrattiene rapporti. Pertanto, pur avendo svolto

- le adeguate procedure alternative utilizzando alcuni documenti presenti presso la sede sociale, non abbiamo acquisito sufficienti elementi probativi per poter accertare la completezza e la correttezza dei dati e delle informazioni riportate nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato” della presente relazione.

Tuttavia, a causa degli elementi indicati nel presente paragrafo, non siamo stati in grado di formarci un giudizio sul bilancio consolidato del Gruppo.

Aspetti chiave della revisione contabile

Gli aspetti chiave della revisione contabile sono quegli aspetti che, secondo il nostro giudizio professionale, sono stati maggiormente significativi nell’ambito della revisione contabile del bilancio consolidato in esame. Tali aspetti sono stati da noi affrontati nell’ambito della revisione contabile e nella formazione del nostro giudizio sul bilancio consolidato nel suo complesso; pertanto su tali aspetti non esprimiamo un giudizio separato.

Oltre a quanto descritto nella sezione *Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio* abbiamo identificato gli aspetti di seguito descritti come aspetti chiave della revisione da comunicare nella presente relazione.

Sistema di controllo interno

Descrizione dell’aspetto chiave della revisione

Il sistema di controllo interno della Capogruppo risulta ridotto ed è interamente indirizzato a garantire una corretta e ordinata gestione della Capogruppo in vista dello sviluppo delle operazioni previste dal piano industriale del Gruppo.

Stante la scarsa rilevanza dell’attività ordinaria di business e la ridotta struttura organizzativa della Capogruppo, abbiamo ritenuto di non testare e pertanto di non fare affidamento sul sistema di controllo interno della Capogruppo, il che costituisce un aspetto chiave della revisione del Bilancio consolidato del Gruppo Olidata.

Modalità con cui l’aspetto è stato affrontato nell’ambito della revisione

Le procedure di revisione eseguite per far fronte al mancato affidamento sul sistema di controllo interno della Capogruppo sono consistite in:

- ampliamento dei campioni rappresentativi da verificare nell’ambito dei test di sostanza svolti sui saldi di bilancio al 31 dicembre 2020;
- svolgimento di verifiche dirette e di sostanza su tutte le principali voci dello stato patrimoniale della Capogruppo.

Responsabilità degli amministratori e del Collegio Sindacale per il bilancio consolidato

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/05, e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità del Gruppo di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio consolidato, per l’appropriatezza dell’utilizzo del

presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio consolidato a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Capogruppo o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria del Gruppo.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio consolidato nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio consolidato.

Tuttavia, a causa di quanto descritto nella sezione *Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio* nella presente relazione, non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio sul bilancio consolidato.

Per le motivazioni indicate al precedente paragrafo *Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio* e tenuto conto delle norme e dei principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio consolidato, si è verificata una compromissione irrimediabile del requisito della nostra indipendenza rispetto alla Capogruppo e rispetto alla consolidata Italdata S.p.A.

Altre informazioni comunicate ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (UE) 537/2014

L'assemblea degli azionisti della Olidata S.p.A. ci ha conferito in data 22 maggio 2017 l'incarico di revisione legale del bilancio d'esercizio e consolidato della Società per gli esercizi dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2024.

Dichiariamo che non sono stati prestati servizi diversi dalla revisione contabile vietati ai sensi dell'art. 5, par. 1, del Regolamento (UE) 537/2014.

Per le motivazioni indicate al precedente paragrafo *Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio* e tenuto conto delle norme e dei principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio, si è verificata una compromissione irrimediabile del requisito della nostra indipendenza rispetto alla Capogruppo e rispetto alla consolidata Italdata S.p.A.

Confermiamo che la dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio contenuta nella presente relazione è in linea con quanto indicato nella relazione aggiuntiva destinata al Collegio Sindacale, nella sua funzione di comitato per il controllo interno e la revisione contabile, predisposta ai sensi dell'articolo 11 del citato Regolamento.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari


Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 e dell'art. 123-bis, comma 4, del D.Lgs. 58/98

Gli amministratori della Olidata S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione e della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari del Gruppo Olidata al 31 dicembre 2020, incluse la loro coerenza con il relativo bilancio consolidato e la loro conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari indicate nell'art. 123-bis, co. 4, del D.Lgs. 58/98, con il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2020 e sulla conformità delle stesse alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A causa della significatività di quanto descritto nella sezione *Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio* della relazione sul bilancio consolidato, non siamo in grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio consolidato del Gruppo Olidata al 31 dicembre 2020 e sulla conformità delle stesse alle norme di legge né di rilasciare la dichiarazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs n° 39/10 rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione del Gruppo e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione.

Milano, 15 aprile 2021

Audirevi S.p.A.

Alfonso Laratta
Socio